

CASTLO' ODV

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'ente di Terzo settore, in forma di organizzazione di volontariato, associazione non riconosciuta, denominata "Castlò – ODV", di seguito, per brevità, Associazione.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili dall'Associazione solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento di tale qualifica da parte dell'istituzione preposta e fino alla sua conservazione.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Varzi. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, in deroga a quanto previsto nel presente statuto.
5. Nel prosieguo del presente documento, i termini associato e socio (e i loro derivati) sono utilizzati indifferentemente.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017, di seguito, per brevità, Decreto, ed è disciplinata dal presente statuto che contiene le norme di funzionamento dell'Associazione, alla cui osservanza sono vincolati tutti i soci.
2. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere e sviluppare in campo culturale, ambientale, turistico, enogastronomico, ecologico, naturalistico, il territorio di Castellaro di Varzi, quello dell'Oltrepò Pavese e, più in generale, quello della provincia di Pavia.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Al fine di perseguire le finalità di cui sopra, l'Associazione intende svolgere le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Decreto; in particolare:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/1991;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Decreto.
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. L'Associazione si propone di svolgere tutto quanto ritenuto necessario per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, sportivi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, lotterie, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'Associazione potrà promuovere e organizzare, anche in convenzione o collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative tendenti a migliorare la qualità della vita dei residenti nel territorio di competenza e più gradito il soggiorno dei turisti; potrà svolgere attività di supporto e formazione alle scuole di ogni ordine e grado nell'ambito delle discipline statutarie; proporre alle competenti Amministrazioni pubbliche il miglioramento ambientale ed estetico della zona territoriale di competenza e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale.

3. L'Associazione, inoltre, potrà realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali; potrà, per meglio raggiungere i propri obiettivi, aderire, affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con confederazioni, enti e organismi aventi obiettivi analoghi; potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito, strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali nel rispetto della vigente normativa che siano accessorie e marginali rispetto alle proprie attività istituzionali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie; potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'Associazione svolge la propria attività, in misura preponderante, a favore di terzi, tramite, prevalentemente, l'attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare la metà del numero dei volontari.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per le attività prestate, se adeguatamente documentate e, comunque, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli Associati, di seguito, per brevità, anche Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto con l'Associazione.
6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui al presente articolo, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione coloro che ne condividono le finalità e che intendono impegnarsi per realizzarle. Per i minori, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale o da un tutore legale.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica dell'aspirante socio;
- la dichiarazione dell'aspirante socio di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche del richiedente né discriminazioni di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni successivi a quello in cui è pervenuta la relativa domanda.

4. Il Consiglio Direttivo può accogliere o rigettare la domanda con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. Avverso la comunicazione di rigetto della richiesta di ammissione, l'interessato, entro i sessanta giorni successivi a quello in cui ha ricevuto la comunicazione, può ricorrere all'Assemblea, chiedendo che si pronunci in occasione della prima riunione utile.

5. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

6. Il numero dei soci è illimitato; in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Decreto.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce ai soci uguali diritti e doveri, escludendo ogni forma discriminatoria.

2. Ciascun socio ha il diritto di:

- votare per l'elezione degli organi sociali e presentare la propria candidatura agli stessi; esprimere il proprio voto nel corso delle riunioni dell'Assemblea; il diritto di voto del socio minorenni spetta a un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minorenne o dal tutore legale di questi. Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali;
- essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle riunioni assembleari, prendere visione del bilancio consuntivo e consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
- essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi associativi;

- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità di tempo, per il perseguimento dello scopo sociale;
 - non arrecare danno all'Associazione;
 - versare la quota associativa e i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso, perdita della qualifica di socio o in caso di scioglimento dell'Associazione e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea.
 5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. Il socio, che non rispetta le norme statutarie o le decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5. La delibera assembleare di esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro i successivi trenta giorni dal giorno in cui è stata ricevuta, può ricorrere all'Assemblea degli Associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta da:
 - Assemblea degli Associati;

- Consiglio Direttivo;
 - Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
 - Organo di Controllo e/o revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive - ad eccezione di quella del Presidente che viene nominato dal Collegio Direttivo tra i propri componenti - e gratuite.

Art. 9 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo associativo.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea, riunita in forma ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; può essere nominato consigliere chi è già socio dell'Associazione;
 - nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del Decreto;
 - approva il programma dell'attività e il bilancio preventivo;
 - approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
 - delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa;
- delibera su ciò che legge, atto costitutivo o statuto riservano alla sua competenza.

2. L'Assemblea, riunita in forma straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento, liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea in forma ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che si renda necessario per le esigenze associative.
2. L'Assemblea in forma ordinaria si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare in merito a quanto indicato nel comma 2 del precedente art. 10.
4. L'Assemblea, sia in forma ordinaria che in forma straordinaria, è convocata, almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo, anche elettronico, che ne certifichi la ricezione da parte dei destinatari; facoltativamente, anche mediante affissione, entro lo stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso deve essere inviato a tutti i soci, anche a coloro che sono temporaneamente sospesi o esclusi, in attesa del giudizio definitivo dell'Assemblea e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data previsti per la riunione; può prevedere una seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore rispetto alla prima. La riunione dell'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede associativa, purché in Italia; è possibile che la riunione si svolga mediante l'ausilio di specifiche piattaforme tecnologiche di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del socio.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni assunte

1. L'Assemblea riunita in forma ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci iscritti nel libro soci,

non includendo nel computo i soci temporaneamente sospesi o esclusi, in attesa del giudizio definitivo dell'Assemblea; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea riunita in forma straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti dei soci iscritti nel libro soci non includendo nel computo i soci temporaneamente sospesi o esclusi, in attesa del giudizio definitivo dell'Assemblea. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti. Qualora deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deve contestualmente nominare il liquidatore.
3. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
4. I soci che hanno un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
5. I voti sono palesi tranne quelli che riguardano persone; in tal caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
6. Delle riunioni assembleari viene redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, a cura del Segretario dell'Associazione. Le decisioni assembleari impegnano anche i soci dissenzienti.
7. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione dello statuto, della volontà e degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
 - propone l'ammontare della quota sociale annuale;
 - gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta;
 - accoglie o rigetta le domande di ammissione all'Associazione;
 - propone all'Assemblea i provvedimenti disciplinari e quelli di esclusione dei soci;
 - svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
 - nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei consiglieri non eletti. Qualora non siano disponibili candidati non eletti, l'Assemblea eleggerà, nel corso della prima riunione utile, il consigliere sostituto; il mandato di quest'ultimo scadrà contestualmente a quello degli altri consiglieri.
5. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea e procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, semprechè sia possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività approvato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione quando questi sia impossibilitato ad esercitarla.

2. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Cura altresì la tenuta degli altri libri sociali, di cui al successivo art. 20, garantendone la libera visione al socio che lo richieda. Provvede alle trattative necessarie per gli acquisti di mezzi e di servizi, in ossequio alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e a predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede alla liquidazione delle spese, verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
2. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; in particolare, redige le scritture contabili, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Cura la gestione del conto corrente bancario, dall'apertura all'estinzione, e della cassa e ne tiene la contabilità. Provvede altresì alle operazioni formali relative all'incasso dei proventi e al pagamento delle spese. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere assunte dalla medesima persona.

Art. 19 - Organo di Controllo e revisione legale

1. Se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del Decreto, l'Assemblea nomina, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - il libro degli associati, contenente i nominativi dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali delle riunioni assembleari;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - il registro dei volontari, contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, si può istituire un'apposita sezione separata del registro, ove iscrivere coloro che prestano, occasionalmente, attività di volontariato.

2. I verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le entrate dell'Associazione sono rappresentate da:
 - quote sociali;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio;
 - rendite patrimoniali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione nello svolgimento delle attività di interesse generale, purché adeguatamente documentate;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato;
 - proventi da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito;
 - proventi da vendita di beni prodotti dagli associati e dai volontari e, in generale, dagli assistiti, purché la vendita sia effettuata dall'Associazione, senza intermediari;
 - proventi da somministrazioni di alimenti e bevande durante raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti previsti da leggi e regolamenti.
3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del Decreto.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del Decreto.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora esercitate.
4. La bozza del bilancio consuntivo e quella della relazione sull'attività svolta sono redatte dal Consiglio Direttivo; sono approvate dall'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del Decreto, tramite il modello usato per il bilancio consuntivo.
6. La bozza del bilancio preventivo e quella del programma di attività sono predisposte dal Consiglio Direttivo e sono approvate dall'Assemblea entro il 31 ottobre di ciascun anno.
7. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Decreto, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24- Divieto di distribuzione degli utili

1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro il rischio di malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. Nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del Decreto ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea. Qualora l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9, comma 1, del Decreto.

Art. 27 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Castellaro di Varzi, 29 luglio 2023


Il Segretario

Il Presidente



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO
8/8/2023
AL N. 1564
IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL FUNZIONARIO
Giro Perna